

Oggetto: - Modifica della ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigaretti –Tabella C –

IL VICEDIRETTORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante misure di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto l'articolo 23 *quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di “ Agenzia delle dogane e dei monopoli”;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale;

Vista la determinazione n. 31223 R.I., del 1° dicembre 2012, con la quale il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha delegato il Vicedirettore dell'Agenzia ad adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi in precedenza definiti a firma del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, ed in particolare:

- l'articolo 39-*bis*, comma 4, in base al quale i prodotti di cui alla lettera a) del comma 1, di peso inferiore a grammi 3, sono considerati sigaretti;

- l'articolo 39-*quinquies*, il quale stabilisce che con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati;

- l'articolo 39-*sexies*, il quale stabilisce che sulle cessioni e sulle importazioni dei tabacchi lavorati l'imposta sul valore aggiunto è dovuta, in una sola volta, a seconda dei casi dal depositario autorizzato che effettua l'immissione al consumo o dal destinatario registrato di cui all'articolo 8 ovvero dal rappresentante fiscale di cui all'articolo 10-*bis*, comma 2, con l'aliquota ordinaria vigente applicata sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'ammontare della stessa imposta;

- l'articolo 39-*septies*, in base al quale l'aggio ai rivenditori di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è stabilito nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati;

- l'articolo 39-*octies* il quale stabilisce nel comma 1, le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, e nel comma 2-*quater*, che per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera a) di peso inferiore a grammi 3, l'accisa dovuta sui prezzi inferiori al prezzo medio ponderato è fissata nella misura del cento per cento dell'accisa applicata su tale prezzo;

Visto l'articolo 40, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale, a decorrere dal 1° ottobre 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento;

Vista la determinazione direttoriale 30 settembre 2013, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 30 settembre 2013, modificata dalla determinazione direttoriale del 18 luglio 2014, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 23 luglio 2014 che fissa, nell'allegata tabella C, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigaretti;

Considerato che, in base ai dati risultanti dalle vendite registrate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli sull'intero territorio nazionale, per i sigaretti, nel terzo trimestre dell'anno 2014, il prezzo medio ponderato, con troncamento dei decimali, è risultato pari a euro 101,00 il chilogrammo convenzionale e che, in applicazione dell'articolo 39 *octies*, comma 2-*quater*, del decreto legislativo n. 504/1995 sui prezzi inferiori a euro 101,00 l'accisa dovuta è pari al cento per cento dell'accisa applicata a detto prezzo medio ponderato;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Nella tabella C – sigaretti – allegata alla determinazione direttoriale 30 settembre 2013 e successive modificazioni, con la quale è fissata la ripartizione, per chilogrammo convenzionale, dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 39 *bis*, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, di peso inferiore a grammi 3, la ripartizione dei prezzi inferiori ad euro 101,00 è sostituita dalla ripartizione dei prezzi indicati nella tabella allegata alla presente determinazione, sui quali è applicata l'accisa determinata ai sensi dell'articolo 39 *octies*, comma 2-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Roma, 14 ottobre 2014

p. IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA
Luigi Magistro
f.to Roberto Fanelli

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

TABELLA C				
SIGARETTI				
di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni				
€				
QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
0,52	3,30	5,95	23,23	33,00
1,24	3,40	6,13	23,23	34,00
2,68	3,60	6,49	23,23	36,00
4,12	3,80	6,85	23,23	38,00
5,56	4,00	7,21	23,23	40,00
7,00	4,20	7,57	23,23	42,00
8,44	4,40	7,93	23,23	44,00
9,87	4,60	8,30	23,23	46,00
11,31	4,80	8,66	23,23	48,00
12,75	5,00	9,02	23,23	50,00
14,19	5,20	9,38	23,23	52,00
15,63	5,40	9,74	23,23	54,00
17,07	5,60	10,10	23,23	56,00
18,51	5,80	10,46	23,23	58,00
19,95	6,00	10,82	23,23	60,00
21,39	6,20	11,18	23,23	62,00
22,83	6,40	11,54	23,23	64,00
24,27	6,60	11,90	23,23	66,00
25,71	6,80	12,26	23,23	68,00
27,15	7,00	12,62	23,23	70,00
28,59	7,20	12,98	23,23	72,00
30,03	7,40	13,34	23,23	74,00
31,47	7,60	13,70	23,23	76,00
32,90	7,80	14,07	23,23	78,00
33,62	7,90	14,25	23,23	79,00
34,34	8,00	14,43	23,23	80,00
35,78	8,20	14,79	23,23	82,00
37,22	8,40	15,15	23,23	84,00
37,94	8,50	15,33	23,23	85,00
38,66	8,60	15,51	23,23	86,00
40,10	8,80	15,87	23,23	88,00
41,54	9,00	16,23	23,23	90,00
42,98	9,20	16,59	23,23	92,00
43,70	9,30	16,77	23,23	93,00
44,42	9,40	16,95	23,23	94,00
45,86	9,60	17,31	23,23	96,00
46,58	9,70	17,49	23,23	97,00
47,30	9,80	17,67	23,23	98,00
48,02	9,90	17,85	23,23	99,00
48,74	10,00	18,03	23,23	100,00
49,46	10,10	18,21	23,23	101,00